
REGOLAMENTO

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTENZIOSI

INDICE

1.	<i>Scopo</i>	3
2.	<i>Fondo rischi</i>	3
3.	<i>Descrizione del processo ricognizione del contenzioso</i>	3
4.	<i>Descrizione delle attività</i>	4
	Notifica e registrazione a sistema dell'atto giudiziario ricevuto	4
	Analisi contenzioso e richiesta documentazione a supporto	4
	Costituzione in giudizio	5
	Registrazione atto giudiziario e/o stragiudiziario	5
	Trasmissione modelli	6
	Accantonamento fondo	6
	Definizione contenziosi	6
5.	<i>Responsabilità</i>	8
6.	<i>Contesto normativo di riferimento</i>	9
	Appendice 1 - <i>Criteri generali di valutazione degli accantonamenti</i>	10
	Appendice 2 - <i>Prospetti fondi rischi</i>	12

1. Scopo

Scopo del presente Regolamento è quello di individuare gli strumenti, le procedure e la metodologia per la corretta valorizzazione dei fondi rischi inerenti i contenziosi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e dei programmi in dotazione alla Struttura competente per gli Affari Legali ed alla Struttura competente per gli affari relativi al Bilancio dell'Azienda.

La procedura in oggetto è, quindi, finalizzata alla ricognizione e gestione dei contenziosi, nonché alla gestione della banca dati aziendale e consente di rilevare un a serie di informazioni che permettono di verificare anche la corrispondenza tra il valore del fondo rischi e il valore di copertura delle passività potenziali.

2. Fondo rischi

I Fondi rischi rappresentano passività potenziali connesse a situazioni già esistenti ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.

I fondi rischi accolgono, quindi, quote di costo (accantonamenti) destinate a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- Natura determinata;
- Esistenza certa o probabile;
- Ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminati;
- Ammontare attendibilmente stimabile.

I Fondi Rischi per i contenziosi si compongono delle seguenti sezioni:

- 1) Cause Civili
- 2) Cause di lavoro
- 3) Cause tributarie
- 4) Cause amministrative
- 5) Cause Penali
- 6) Altro

3. Descrizione del processo ricognizione del contenzioso

Il procedimento di ricognizione del contenzioso ai fini della valorizzazione degli oneri potenziali a carico del bilancio consta delle seguenti macro-fasi:

- 1) Notifica e registrazione a sistema dell'atto giudiziario;
- 2) Analisi contenzioso e richiesta documentazione a supporto;
- 3) Costituzione in giudizio;
- 4) Valutazione soccombenza e definizione del valore del contenzioso;
- 5) Registrazione atto giudiziario e/o stragiudiziale;
- 6) Trasmissione modelli;
- 7) Accantonamento fondo;
- 8) Definizione contenziosi.

4. Descrizione delle attività

Notifica e registrazione a sistema dell'atto giudiziario ricevuto

L'atto giudiziario o stragiudiziale viene notificato al Protocollo generale dell'Azienda che lo inoltra alla Struttura Aziendale competente. Il personale amministrativo afferente alla predetta struttura provvede a repertoriare l'atto e ad inserire sull'applicativo informatico i dati relativi al contenzioso notificato.

Analisi contenzioso e richiesta documentazione a supporto

Una volta registrato il contenzioso a sistema, gli atti vengono analizzati dal Direttore della Struttura Competente, che procede alla decisione dell'assegnazione del contenzioso a un legale interno o esterno all'azienda.

La possibilità di affidare all'esterno taluni contenziosi è prevista nei seguenti casi:

- controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza del personale e/o di avvocati della struttura legale, ovvero assenza della stessa;
- incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati facenti parte della struttura legale laddove presente;

Qualora si tratti di controversie che coinvolgono una o più UU.OO. aziendali, l'avvocato designato, predisponde apposita nota attraverso la quale richiedere tutti gli atti, documenti e relazioni utili ad una più approfondita e dettagliata analisi delle circostanze che hanno dato origine al contenzioso indicando il termine entro il quale è richiesto il riscontro.

Pervenuto il riscontro richiesto, il legale incaricato analizza la documentazione e la relazione istruttoria fornite dall'UO o dalle UU.OO. competenti, così disponendo di una serie di informazioni aggiuntive utili alla comprensione dei fatti.

Sulla base di detta documentazione, il Servizio competente e/o il legale designato esprime le proprie valutazioni in merito e valuta la possibilità di costituzione in giudizio nonché l'eventuale necessità di affidare la controversia a professionisti esterni dotati di comprovata esperienza e professionalità, iscritti nello specifico albo aziendale.

Costituzione in giudizio

A seguito delle valutazioni effettuate secondo le modalità sopra descritte, l’Azienda procede con la costituzione in giudizio, attraverso la predisposizione di apposito provvedimento deliberativo nel quale vengono riportati i motivi del ricorso, i ricorrenti, l’eventuale nomina o intenzione di nominare periti o consulenti tecnici di parte, l’eventuale affidamento del contenzioso a legali esterni all’Azienda, etc. Le modalità e i requisiti pervisti per l’affidamento della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Azienda all’esterno saranno determinati da altro regolamento aziendale.

Valutazione soccombenza e definizione del valore del contenzioso (passività)

Il legale designato dovrà determinare la stima del valore della causa e del grado di soccombenza dell’Azienda, ex artt. 10 e ss. c.p.c., ai fini della quantificazione degli oneri da accantonare al Fondo rischi aziendale (Appendice 1).

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che nella stima della soccombenza il professionista deve tenere in considerazione il grado di potenzialità del verificarsi della passività (probabile, possibile o remoto). A tal proposito si fa riferimento al principio contabile OIC 31 che prevede che la condizione necessaria per l’iscrizione della passività a Fondo rischi è che questa sia connessa a “potenzialità”, ovvero a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente, in quanto si risolveranno in futuro, e caratterizzate da uno stato di incertezza, sotto il profilo dell’ammontare dell’onere e/o della data di sopravvenienza, stante il fatto che il relativo esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. L’ammontare dell’onere (passività potenziale) deve comunque essere stimabile.

Registrazione atto giudiziario e/o stragiudiziale

Per la gestione dei contenziosi in essere e dei relativi accantonamenti, la Struttura Aziendale competente aggiorna una banca dati articolata nei seguenti documenti:

A. Per gli atti giudiziari:

A1. Modello scheda di valutazione contenziosi (di seguito Modello 1) A2. Prospetto riepilogativo dei contenziosi (di seguito Modello 2)

B. Per gli atti stragiudiziali:

B1. Per colpa medica e surrogazione dell’INAIL: Prospetto riepilogativo delle richieste di risarcimento danni pervenute (di seguito Modello 3)

Ogni contenzioso è numerato progressivamente in maniera tale da evidenziare la sede di radicamento. La consultazione dei Modelli 1, 2 e 3 è riservata agli addetti della struttura deputata alla gestione degli affari legali e può essere comunicata all’esterno previa autorizzazione del dirigente o di un suo delegato.

Della verifica del rischio di soccombenza delle cause viene data annotazione da parte della struttura aziendale competente nel Modello 2.

Solo gli eventi probabili giustificano la costituzione di fondi, mentre per quelli possibili si provvederà all'indicazione valorizzata in Nota Integrativa. Qualora, la causa risulti affidata al patrocinio di un legale esterno, la Struttura aziendale competente richiede al legale incaricato la verifica del potenziale esito sfavorevole, come sopra descritto. Della valutazione del legale esterno viene preso atto per l'iscrizione del contenzioso nella banca dati.

Nel caso di atto stragiudiziale, relativo a richieste di risarcimento danni per colpa medica, nel caso in cui non esista già un sinistro aperto, si procede alla compilazione del Modello 3.

Trasmissione modelli

I prospetti Modello 2 e Modello 3 vengono sottoscritti dal Responsabile della Struttura Aziendale deputata alla gestione degli affari legali e devono essere trasmessi al Responsabile della Struttura Aziendale deputata alla gestione del bilancio **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello a cui i contenziosi si riferiscono.

La Struttura Aziendale competente alla gestione del bilancio procede alla verifica della congruità dei dati e redige il Modello 5 (riepilogativo dei fondi rischi) e lo trasmette alla Struttura aziendale competente in tema di affari legali, la quale effettua la verifica con il Modello 2.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Azienda trasmette alla Regione, per il tramite della Struttura aziendale competente per gli adempimenti relativi al bilancio, il Modello 2 e il Modello 3, sottoscritti (anche digitalmente) dal Responsabile della Struttura competente per la gestione degli affari legali, ed il Modello, sottoscritto dai Responsabili di entrambe le Strutture.

Accantonamento fondo

La Struttura aziendale deputata alla gestione del bilancio procede all'accantonamento dei rischi ritenuti probabili, tenendo conto di tutte le voci necessarie identificate nel Modello 1. Nell'effettuazione dell'accantonamento, la medesima Struttura tiene conto degli utilizzi dell'esercizio. L'accantonamento e la congruità del fondo rischi sono rimessi agli adempimenti contabili da parte della stessa struttura, sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Struttura deputata alla gestione degli affari legali. La Struttura deputata alla gestione del bilancio provvede alla trasmissione dei fondi rischi alla Struttura Aziendale preposta al controllo di gestione dell'Azienda per l'inserimento nel budget della struttura legale.

Definizione contenziosi

Il contenzioso può concludersi con esito positivo o negativo per l'Azienda. In caso di esito negativo del giudizio:


- L'Avvocato, ricevuta la sentenza di definizione del contenzioso, comunica alla Struttura Aziendale competente l'esito negativo del contenzioso, precisando nella medesima comunicazione le somme che fino ad allora sono state accantonate per il contenzioso in oggetto;
- La Struttura competente, sulla base delle somme accantonate e dell'importo da liquidare e dopo aver esperito i relativi controlli, effettua le relative rilevazioni contabili di utilizzo del fondo. In particolare, se l'importo da liquidare è maggiore rispetto al Fondo rischi accantonato negli anni pregressi, la differenza negativa tra il valore accantonato ed il valore liquidato è rilevata tra le sopravvenienze passive. Viceversa, se l'importo da liquidare è inferiore rispetto al Fondo rischi accantonato negli anni pregressi, la differenza positiva tra il valore accantonato ed il valore liquidato è rilevata tra le sopravvenienze attive;

- La Struttura deputata alla gestione degli affari legali, qualora competente alla liquidazione delle somme da versare disposte con sentenza dal giudice, adotta la delibera/determina di liquidazione e la trasmette alla Struttura competente per le attività relative al bilancio via mail, indicando l'importo da svincolare o da rilevare come sopravvenienza passiva quale differenza tra l'importo accantonato e l'importo liquidato.

In caso di esito positivo:

- Il legale incaricato, una volta ricevuta la sentenza dal Tribunale, provvede a comunicare l'esito positivo del contenzioso alla Struttura deputata alla gestione degli affari legali ed alla Struttura preposta alle attività inerenti il bilancio per permettere a ciascuna l'espletamento di tutte le attività che ne conseguono: la prima, interessata dal contenzioso, procederà all'archiviazione del fascicolo: mentre la seconda allo svincolo delle somme accantonate in precedenza, rilevando una sopravvenienza attiva per l'intero ammontare di tali somme.

5. Responsabilità



6. Contesto normativo di riferimento

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- DM del 17 settembre 2012, "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN";
- DM 1° marzo 2013, "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità";
- DM del 15 giugno 2012, "Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";
- Codice civile, con particolare riferimento agli artt. 2423 e segg.
- Principio contabile nazionale n.31 O.I.C.;
- CCNL di settore;
- Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 45 del 28/12/2016 avente per oggetto "Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna (PAC) approvato con DGR numero 29/8 del 24/07/2013 - Approvazione linee guida regionali per l'area Debiti e Costi e per l'area Disponibilità liquide - Modifica allegato alle linee guida regionali per l'area Crediti e Ricavi".

Appendice 1 - Criteri generali di valutazione degli accantonamenti

Al fine di contemperare il principio della prudenza e quello della rappresentazione veritiera e corretta i fondi rischi non devono essere sottostimati, ma neppure sovradimensionati.

È necessario un corretto dimensionamento dei fondi.

Laddove non sia possibile identificare un importo puntuale e preciso, ma si possa pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenterà la miglior stima fattibile tra i limiti massimo e minimo di tale campo di variabilità.

Oltre a valutare i rischi futuri relativi ad eventi manifestatisi nell'ultimo esercizio, in sede di formazione del bilancio deve essere valutata anche la congruità degli accantonamenti operati in precedenti esercizi, effettuando gli opportuni adeguamenti (per esempio per esiti negativi in giudizi di primo grado) o le necessarie rettifiche quando, al contrario, il rischio sia venuto a cessare oppure sia diminuito in misura significativa.

I criteri generali di valutazione degli accantonamenti sono desumibili dal principio contabile OIC n. 31.

Sostanzialmente occorre tenere conto della probabilità di realizzazione dell'evento e della possibilità di stimare l'onere potenziale con sufficiente attendibilità.

L'evento è considerato:

- **PROBABILE** qualora sia ritenuto più verosimile, piuttosto che il contrario (>50%), in base a motivi ed argomenti oggettivi ed attendibili, ancorché non certi; gli eventi probabili vanno accantonati nel fondo rischi;
- **POSSIBILE** qualora possa accadere o verificarsi, con un grado di realizzazione inferiore al probabile (<50%); gli eventi possibili vanno riportati in nota integrativa ma non accantonati;
- **REMOTO** qualora abbia scarsissime probabilità di verificarsi; gli eventi remoti vanno solo tracciati nella banca dati aziendale.

Solo gli eventi probabili giustificano la costituzione di fondi, mentre per quelli possibili si provvederà all'indicazione (valorizzata) in nota integrativa.

Di seguito le principali casistiche di cui tenere conto per la collocazione degli eventi.

PROBABILE: si caratterizza per il fatto che l'accadimento che può determinare l'insorgere della passività non è certo, ma al contempo vi sono una serie di motivazioni che inducono a ritenere che esso si verificherà e tali motivazioni si possono considerare attendibili, credibili e ammissibili, in base ad argomentazioni sufficientemente sicure. La controversia determina l'insorgere di una passività potenziale e quindi deve essere stimato in modo oggettivo l'entità dell'accantonamento da stanziare in bilancio.

La quantificazione della passività probabile deve essere effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare della pretesa di controparte anche delle spese legali e processuali, unitamente ad ogni altro accessorio che può originarsi in caso di soccombenza in giudizio.

Criteri esemplificativi per qualificare l'evento futuro probabile:

- 1) soccombenza accertata in primo e/o secondo grado di giudizio;
- 2) giurisprudenza consolidata e dottrina orientata sul riconoscimento della pretesa oggetto del contendere;

- 3) credito vantato dalla controparte accertato anche in corso di causa;
- 4) acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa che rileva profili di responsabilità e soccombenza dell'Amministrazione.

POSSIBILE: si caratterizza per presentare un grado di realizzazione e di avveramento inferiore al probabile e quindi non deve essere effettuato alcuno accantonamento in bilancio, ma deve essere data evidenza nell'ambito della nota integrativa degli elementi necessari per valutare il potenziale rischio esistente.

Criteri esemplificativi per qualificare l'evento futuro possibile:

- 1) giurisprudenza e dottrina non univocamente orientata sul riconoscimento dell'oggetto del contendere;
- 2) soccombenza accertata in primo grado ed esito favorevole in secondo grado di giudizio;
- 3) credito vantato dalla controparte parzialmente accertato anche in corso di causa.

REMOTO: si caratterizza per presentare un grado di realizzazione e di avveramento scarsissimo, ovvero potrà accadere solo in situazioni eccezionali, e per esso non deve essere effettuato nessun accantonamento in bilancio e nessuna menzione in nota integrativa.

Criteri esemplificativi per qualificare l'evento futuro remoto:

- 1) esito favorevole per l'Amministrazione del primo e secondo grado del giudizio;
- 2) giurisprudenza consolidata e dottrina orientata nel non riconoscere la pretesa oggetto del contendere;
- 3) carenza di legittimazione passiva / incompetenza dell'Autorità Giudiziaria;
- 4) credito vantato dalla controparte prescritto o già estinto;
- 5) acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa che rileva la totale assenza di profili di responsabilità e soccombenza dell'Amministrazione.

In generale, con riferimento alle diverse tipologie di contenzioso, dovrà farsi riferimento in sede giudiziale per la determinazione della soccombenza virtuale al valore dichiarato della causa ai fini del versamento del contributo unificato, alle tecniche defensionali spiegate da controparte, alla relativa correttezza ed efficacia, nonché in ragione della giurisprudenza formata nei singoli casi di specie, dei criteri e delle tabelle di liquidazione del danno civile, dei barèmes (scale, tabelle) medico legali, della risalenza nel tempo dell'evento, dei requisiti organizzativi delle strutture aziendali in cui originavano i singoli contenziosi, dei cosiddetti danni differenziali in ragione di preesistenti patologie.

Le stime sono effettuate secondo prudenza e perizia ed alla stregua del referente documentale disponibile nonché delle valutazioni di volta in volta espresse dai competenti servizi aziendali, nonché ancora dell'andamento dei giudizi aventi ad oggetto richieste risarcitorie per fatti e danni già coperti da assicurazione.

Appendice 2 - Prospetti fondi rischi

Prospetti fondi rischi

Nuovo Modello - 3 Prospetto riepilogativo delle richieste di risarcimento danni pervenute (fase stragiudiziale)

Identificativo richiesta di risarcimento (codice identificativo e anno)	Valore risarcimento richiesto	Valore coperto da polizza	Stima Pagamento (possibile)	Stima Pagamento (remoto)

S.C. Affari legali

Modello 5 - Prospetto riepilogativo dei Fondi Rischi esercizio							
PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali							
Fondo	Fondo iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Utilizzi	Insussistenze	Fondo finale	Passività realizzate	
A202030101 Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali							
A202030103 Fondo contenzioso civile							
A202030102 Fondo contenzioso amministrativo							
A202030104 Fondo contenzioso commerciale							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente							
Fondo	Fondo iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Utilizzi	Insussistenze	Fondo finale	Passività realizzate	
A202030105 Fondo contenzioso del Lavoro							
A202030106 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato							
Fondo	Fondo iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Utilizzi	Insussistenze	Fondo finale	Passività realizzate	
A202030107 Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato							
A202030110 Fondo contenzioso con strutture convenzionate (contestazioni su prestazioni/tariffe)							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)							
Fondo	Fondo iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Utilizzi	Insussistenze	Fondo finale	Passività realizzate	
A202030108 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi							
Fondo	Fondo iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Utilizzi	Insussistenze	Fondo finale	Passività realizzate	
A202030109 Fondo rischi per interessi moratori							
A202030111 Fondo rischi per sperimentazione farmaci							
A202030112 Fondo rischi studi clinici							
A202030113 Fondo rischi comitato di bioetica							
A202030114 Atri fondi per rischi							
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totali fondi rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
S.C. Affari legali							
S.C. Gestione economico patrimoniale e bilancio							